

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1254

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRAGALÀ, ALBONI, ASCIERTO, BUONTEMPO, CARDIELLO, CASTELLANI, CATANOSO, DI TEODORO, FASANO, GALLO, GAMBA, GHIGLIA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, FILIPPO MANCUSO, MARINELLO, MARRAS, MAZZOCCHI, MENIA, MILANESE, MISURACA, NICOTRA, PEZZELLA, PITTELLI, RAISI, RAMPONI, ROSSO, SANTORI, SAPONARA, TARDITI, VITALI, ZACCHERA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle attività di spionaggio, di indebita influenza politica e di finanziamento di movimenti politici svolte in Italia da Paesi stranieri

*Presentata il 9 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ultimi sviluppi del caso D'Antona ed i recenti episodi di terrorismo che si sono verificati nel nostro Paese hanno dimostrato non solo l'esistenza di una rete di organizzazioni clandestine con finalità eversive, ma anche i collegamenti tra le nuove formazioni e le vecchie sigle del terrorismo italiano. Appare quantomai necessario che il Parlamento si occupi di accertare lo stato attuale della lotta

al terrorismo e, allo stesso tempo, delle dinamiche ancora non chiarite delle attività sovversive, stragiste ed illegali di formazioni o apparati operanti sul territorio italiano negli anni della guerra fredda.

A questo scopo è di fondamentale importanza accertare la veridicità dei fatti descritti nella documentazione consegnata dall'ex archivista del KGB Vasilij Mitrokhin al servizio segreto britannico e

poi ai nostri apparati di sicurezza e verificare quali siano stati i rapporti reali tra cittadini italiani e il servizio del KGB, se vi sia stata dazione di denaro a partiti politici, organizzazioni sociali, organi di stampa o singoli cittadini per influenzare la politica nazionale.

Dai documenti trasmessi dalla procura della Repubblica di Roma alla Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sulle stragi nell'autunno del 1999 sono emersi nuovi elementi sia sugli ingenti finanziamenti versati al PCI e a sue correnti fino alla fine degli anni Ottanta sia sulla rete spionistica comunemente definita « Gladio rossa » che disponeva di materiale bellico occultato e sofisticati sistemi di comunicazione. Le carte del

« dossier Mitrokhin » hanno anche permesso di approfondire la conoscenza dei collegamenti tra i servizi segreti dell'Est ed alcune formazioni terroristiche italiane. Tutto ciò ha offerto elementi di indagine e di valutazione che debbono ora essere utilizzati per completare il quadro sinora emerso dalle inchieste della magistratura e da quelle parlamentari.

Il Parlamento ha il dovere di contribuire attraverso la sua attività di indagine e di analisi alla ricerca della verità storica, politica e giudiziaria. Ha inoltre il dovere di fornire proposte, soluzioni e strumenti per il superamento delle contrapposizioni ideologiche che hanno impedito fino ad oggi il raggiungimento di una memoria condivisa.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle attività di spionaggio, di indebita influenza politica e di finanziamento di movimenti politici svolte in Italia da Paesi stranieri, di seguito denominata « Commissione », per accertare:

a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;

b) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, di cui alla legge 23 novembre 1979, n. 597;

c) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute;

d) le attività di spionaggio, di indebita influenza politica e di finanziamento diretto o indiretto a movimenti politici svolte in Italia da Paesi stranieri; gli eventuali collegamenti fra istituzioni politiche, servizi segreti e militari dei Paesi ostili alla NATO e le Brigate rosse o altre organizzazioni terroristiche italiane; la veridicità e le implicazioni storiche, politiche e giudiziarie delle informazioni contenute nei dossier dell'ex archivista del KGB Vasilij Mitrokhin;

e) le connessioni tra i finanziamenti esteri ai movimenti politici italiani e il cosiddetto fenomeno di « Tangentopoli ».

2. La Commissione ha, inoltre, il compito di formulare proposte al fine di raggiungere una memoria storica condivisa sui fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale del secondo dopoguerra.

## ART. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Il presidente della Commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.

3. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro la XIV legislatura.

## ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge tra i suoi componenti due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

#### ART. 5.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### ART. 6.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al

segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### ART. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

#### ART. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

#### ART. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0005190\*